

STATUTO

Acc'a' d. n. 14903

ARTICOLO 1 - Costituzione e sede.

di raccolta

1. E' costituita con sede a Salerno, in via Parmenide n.70 la

"Associazione LAES - L'Arte è Salute-Organizzazione Non Lu-

crativa di Utilità Sociale" in breve denominabile anche come

"Associazione LAES - L'Arte è Salute-ONLUS".

2. L'associazione utilizzerà nella denominazione e in qualsi-

voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,

la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità socia-

le" o l'acronimo "onlus".

3. L'associazione potrà, per deliberazione del Consiglio Di-

rettivo, trasferire altrove in Italia la sua sede.

4. L'Associazione è indipendente, apartitica ed ha una durata

illimitata.

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 2 - Oggetto e scopo

1. L'associazione è costituita da operatori musicali che uti-

lizzano l'elemento sonoro-musicale all'interno di progetti e-

ducativi e formativi e da musicoterapeuti, musicarterapeuti,

arteterapeuti e danzoterapeuti che utilizzano l'elemento so-

noro-musicale, grafico-pittorico ed il movimento all'interno

di progetti preventivi, riabilitativi e terapeutici indiriz-

zati a soggetti affetti da disabilità fisiche, motorie, sen-

soriali e/o turbe psichiche.

2. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solida-



	rietà sociale contribuendo alla conoscenza, alla diffusione,
	alla ricerca e alla crescita della musicarterapia tutelando
	nel contempo le esigenze degli associati nell'esercizio della
	loro professione di musicarterapeuti ed operatori musicali,
	curando la loro formazione professionale e la ricerca tanto
	sul piano scientifico che sul piano operativo.
	3. L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi associa-
	tivi, potrà collaborare con le Istituzioni dello Stato e con
	Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali stipu-
	lando con essi eventuali convenzioni per effettuare interven-
	ti di tipo riabilitativo mediante l'utilizzazione privilegia-
	ta della musicarterapia in ambito preventivo, riabilitativo e
	terapeutico.
	4. Per raggiungere queste finalità l'Associazione svolgerà
	attività di informazione, aggiornamento, formazione, educa-
	zione, prevenzione, animazione, integrazione, documentazione,
	ricerca tramite corsi di formazione, di riabilitazione e di
	recupero psicofisico, iniziative teorico-pratiche, stages di
	vario livello, incontri con la cittadinanza.
	5. L'area di competenza e di azione dell'associazione è quel-
	la del corpo, della voce, del movimento, dello spazio, del
	ritmo, del suono, dell'immagine...intesi in senso unitario
	come modalità di essere, esprimersi e conoscersi della perso-
	na. In tal senso sono previsti interventi a carattere anima-
	tivo, preventivo, riabilitativo, terapeutico.

Maria Rosa Lepore
 Rita Corbelli
 Giuseppe Spadaro
 Anna Maria
 Anna Maria

6. Le attività intendono orientarsi nell'ambito di uno o più

dei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- formazione;
- istruzione;
- animazione;
- educazione alla salute, al benessere ed alla qualità della vita;
- educazione alla solidarietà, alla pace, all'integrazione;
- prevenzione del disagio giovanile ed evasione scolastica;
- promozione della cultura e dell'arte.

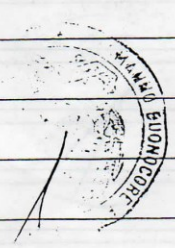
Parte delle suddette attività sono svolte all'interno del Centro di Musicoterapia che l'associazione gestisce.

7. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 3 - Patrimonio, utili e bilancio.

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai contributi degli associati, secondo la misura e le modalità stabilite periodicamente dall'Assemblea;
- dalle donazioni, dai finanziamenti e dalle oblazioni che saranno disposti in suo favore;
- dal complesso dei beni mobili e immobili dei quali acqui-



sterà la proprietà o il godimento;

- dai contributi delle amministrazioni statali e sovranazionali, e di altri enti pubblici e privati;

- da ogni altra entrata destinata ad incrementare il patrimonio.

2. Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione nella misura fissata dal Consiglio direttivo;

- dai contributi annui ordinari;

- eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione in particolare iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

- da versamento volontari degli associati o da altri benefattori;

- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;

- da lasciti, sovvenzioni, donazioni di terzi o associati, da ogni altra iniziativa sociale.

3. Alla fine di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla redazione del bilancio ed alla presentazione per l'approvazione all'Assemblea.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

4. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve,

o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto, o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

5. Gli eventuali utili od avanzi di gestione, devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4 - Fondatori, Soci, Benemeriti e Beneficiari dell'Associazione.

1. Sono ADERENTI della Associazione:

- I Fondatori;
- I Soci della Associazione;
- I Benemeriti della Associazione;
- I Beneficiari della Associazione.

2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4. Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione e quanti altri già associati ordinari, abbiano acquisito particolari benemeritenze e vengano coop-



tati con tale qualifica dall'assemblea su proposta di almeno
tre dei fondatori.

5. Sono Soci della Associazione coloro che aderiscono all'As-
sociazione nel corso della sua esistenza e che condividono
gli aspetti teorico-pratici, mostrano una disponibilità di
tempo per l'espletamento delle incombenze associative e un
interesse attivo per l'attività dell'associazione collaboran-
do alla promozione e alla realizzazione delle iniziative che
essa offre. Per l'ammissione è necessario condividere gli in-
terenti dell'Associazione, avere una formazione in musicartera-
pia e/o aver seguito almeno tre corsi da essa organizzati e/o
possedere un acclarato curriculum formativo-professionale.

6. Sono Beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono ero-
gati i servizi che la Associazione si propone di svolgere

7. Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che tra le perso-
nalità del mondo culturale, scientifico e politico si sono
distinte per la loro attività consona alle finalità dell'as-
sociazione e che abbiano cura di promuovere l'associazione
sul territorio nazionale. Appartengono a tale categoria anche
coloro che offrono un contributo economico per la promozione
e la realizzazione delle iniziative dell'associazione.

8. La divisione degli ADERENTI nelle suddette categorie non
implica alcuna differenza di trattamento tra gli ADERENTI
stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associa-
zione. Ciascun ADERENTE, in particolare, ha diritto a parteci-

si causa della qualità di aderente, l'aderente non ha diritto alla restituzione delle quote versate, né può vantare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ARTICOLO 5 - Organi dell'Associazione.

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- Consiglio dei Probiviri.

2. L'Elezion e degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. L'Assemblea è formata da tutti gli ADERENTI alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

4. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

5. L'assemblea in sede ordinaria:

- discute e delibera sui bilanci preventivo e consuntivo reddati dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle direttive di ordine generale, sull'attività svolta e da svolgere e su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione;
- delibera l'istituzione di altre sezioni, sia temporanee che permanenti dell'Associazione determinandone gli scopi e le

modalità di funzionamento.

- approva il regolamento e decide sulle proposte di modifica elaborate dal Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

7. In caso di impossibilità, il Presidente può essere rappresentato da un Vice Presidente o da un altro membro del Comitato Direttivo il più anziano di iscrizione all'Associazione e a parità di iscrizione dal consigliere più anziano di età.

8. La convocazione è fatta mediante convocazione per le vie brevi, ovvero per lettera ordinaria, ovvero, soltanto dove ritenuto necessario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in ogni caso, l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza assembleare, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

La lettera di convocazione è inviata a tutti gli aderenti ed ai componenti degli organi associativi, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, ed in ogni caso, essa deve essere ricevuta dai destinatari almeno tre giorni prima della riunione assembleare.

E' fatta salva la possibilità di convocare l'Assemblea anche



		tramite avviso, fatto sottoscrivere per presa visione da cia-	
		scuno degli organismi aventi diritto al voto e dai componenti	
		degli organi dell'associazione almeno tre giorni prima del-	
		l'adunanza.	
		9. Può votare soltanto chi è in regola con il versamento del	
		contributo associativo. Le votazioni possono avvenire per	
		scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano	
		con controprova. La scelta avviene per votazione palese.	
		10. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in prima con-	
		vocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno	
		la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da	
		tenersi il giorno successivo con le stesse modalità della	
		prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero de-	
		gli intervenuti. Per le modifiche dello Statuto è necessaria,	
		in seconda convocazione, la presenza dei due terzi degli ade-	
		renti iscritti.	
		11. Le sedute dell'assemblea sono presiedute dal Presidente,	
		tranne che in sede elettiva ed in sede di rendiconto. In tali	
		casi essa è presieduta dal socio più anziano di iscrizione	
		all'Associazione a parità di iscrizione dal consigliere più	
		anziano di età che non abbia cariche sociali.	
		12. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo,	
		composto da tre a cinque componenti eletti nell'ambito dei	
		soci e fra questi almeno tre dovranno essere soci fondatori.	
		Esso è composto dal Presidente, Vice Presidente, segretario,	

Meire
 Martos
 Guiseppe
 Rosa Vespino
 Coradino
 Straduna
 John
 Maccher

Tesoriere. E' componente di diritto del Consiglio Direttivo
il Presidente del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o se un altro membro del consiglio ne farà richiesta. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più componenti, purchè meno della metà, il Consiglio si ricompone con i soci che nelle ultime votazioni hanno riportato il maggior numero di voti per surroga, rispettando il vincolo di cui al primo capoverso del presente articolo.

13. Ogni anno il Consiglio Direttivo decide l'aggiornamento o mantenimento delle quote di iscrizione annuali in base alla differenziazione delle figure dei soci. Rivede la posizione dei soci e ha facoltà di revocare la qualifica di socio ordinario nel caso vengano meno gli obblighi associativi assunti. Approva, inoltre, l'adesione o esclusione, per gravi motivi, dei soci.

14. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria e delibera a maggioranza dei voti, convoca l'assemblea generale, fissa i tempi e i modi del versamento delle quote sociali e attua ogni altra iniziativa finalizzata al compimento delle attività e degli scopi sociali. In tal senso fissa le norme per il funzionamento dell'organizzazione; sottopone all'approvazione dell'Assem-

blea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo fornite dal Comitato Scientifico, promovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa; assume il personale nei limiti previsti dalla Legge 266/91; elegge il Presidente; nomina il Segretario; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci; nomina nella prima seduta il Vice Presidente; ratifica nella seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di necessità ed urgenza.

15. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione con l'uso della firma, presiede l'assemblea salvo i casi di cui all'art. 11, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico.

Il Presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione e a parità di iscrizione dal consigliere più anziano di età. Il Presidente può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente, stabilendone i limiti. Per quanto di sua competenza può concedere delega ad un altro membro del Consiglio Direttivo anche in merito alla rappresentanza nei confronti di terzi. Cura, inoltre, l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio e sottoscrive

Heide
Luisa
Giuseppa
Stefano
Lorella
Corallina
Stefano

Stefano
Marta

le tessere d'affiliazione dei soci aderenti.

16. Il Comitato Scientifico è composto da tre persone nominate dal Consiglio Direttivo nella prima assemblea. Tali componenti possono essere scelti sia tra i fondatori che tra esponenti di prestigio appartenenti ad uno o più settori di operatività di cui all'art.2. comma 6 del presente statuto.

Il Comitato Scientifico nomina fra i suoi membri il Presidente.

Se viene meno la partecipazione di uno dei suoi componenti, il Comitato Scientifico provvede senza indugio a sostituirlo.

Il Comitato Scientifico dà parere favorevole o meno alle richieste del socio di diventare socio ordinario. Decide annualmente la programmazione di tutte le iniziative utili al perseguimento delle finalità dell'associazione. Valuta e dà parere favorevole o meno ai progetti presentati dagli aderenti.

17. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Dura n carica tre anni. E sono rieleggibili. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e la organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

ARTICOLO 6 - Scioglimento e liquidazione.



1. Il Consiglio Direttivo può, tramite il Presidente, convocare l'Assemblea perché deliberi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla sua liquidazione.

Sia lo scioglimento che la liquidazione debbono essere deliberati con il voto di almeno tre quarti degli associati. Non sono ammessi voti per delega.

L'Assemblea nomina contestualmente un liquidatore.

2. Quale che sia la causa di scioglimento, il patrimonio, e seguita la procedura di liquidazione, sarà devoluto ad altre ONLUS od a fini di pubblica utilità, previo parere dell'autorità di controllo prevista dall'art. 3, comma 190, della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 7 - Norme generali finali

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. A tale data viene redatto il Bilancio Consuntivo della gestione a cura del Consiglio direttivo. Il bilancio consuntivo dovrà essere presentato all'assemblea generale degli associati entro il 30 Aprile di ogni anno solare successivo.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

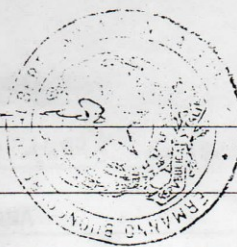
Rosa Dore Veglie *Liliana Moschetti*

Antonio Corbelli

Genovese Stefano

(Stefano) Tetero

Leone Leone



La presente copia fotostatica composta da 18
fasciati è conforme al suo originale e si rilascia
per uso *Servizio Imposte*
Salerno **7 MAR. 2002**

Giuseppe Leone

